

CONDIZIONI DI FAVORE PER CHI ADERISCE- 27 FEBBRAIO 2017 ORE 06:00

## Voluntary-bis, l'accordo Italia e Paesi black list riduce i costi per il contribuente

*Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi LUM Jean Monnet, e Giuseppe Lo Presti - Loconte & Partners*

Appeal più elevato per chi detiene attività o investimenti in Paesi come Hong Kong, Isole Cayman, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Isole Cook, Gibilterra e decide di metterle in chiaro tramite l'accesso alla seconda edizione della voluntary disclosure. In caso di Paese white list, il contribuente vedrebbe ridursi di ben quattro annualità l'arco temporale da sottoporre all'esame dell'Agenzia delle Entrate: in pratica, non dovrebbe procedere alla regolarizzazione delle annualità dal 2004 al 2008. A questo si aggiungono altri benefici sotto il profilo sanzionatorio.

La **voluntary disclosure bis** si inserisce in un particolare momento storico connotato da grande fermento in merito al mantenimento/perdita della qualifica di **paradiso fiscale** da parte dei vari Paesi in cui sono detenute le attività da regolarizzare.

Ciò assume un'**importanza strategica per il contribuente** che decide di accedere alla seconda fase di regolarizzazione, in quanto, in caso di Paese white list, vedrebbe ridursi di ben quattro annualità l'arco temporale da sottoporre all'esame dell'Agenzia (in pratica, non dovrebbe procedere alla regolarizzazione delle annualità dal 2004 al 2008), cui si aggiungono una serie di altri benefici sotto il profilo sanzionatorio.

La strategia di fondo è quella di convincere il maggior numero di contribuenti ad accedere alla nuova sanatoria, prendendo coscienza di quello che è il nuovo scenario internazionale delineatosi.

L'Italia, infatti, nel triennio 2014-2016, che separa la prima edizione della voluntary disclosure dalla seconda, ha rafforzato in maniera considerevole la rete di accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (basti pensare agli accordi stipulati in base all'art. 26 del modello OCSE o ai c.d. TIEA - Tax Information Exchange Agreements).

Ad oggi, infatti, chi detiene o ha detenuto attività o investimenti in paesi come **Hong Kong, Isole Cayman, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Isole Cook e Gibilterra** potrà accedere alla seconda edizione della procedura di collaborazione volontaria, beneficiando delle **condizioni di favore** previste per i Paesi white list.

Paese contraente	Accordo	Entrata in vigore
Hong Kong	Convenzione contro le doppie imposizioni	10 agosto 2015
Isole Cayman	TIEA	13 agosto 2015
Guernsey	TIEA	10 giugno 2015

Isola di Man	TIEA	10 giugno 2015
Jersey	TIEA	26 gennaio 2015
Isole Cook	TIEA	17 febbraio 2015
Gibilterra	TIEA	12 giugno 2015

È quanto disposto dall'art. 5-*octies*, comma 1, lettera h), D.L. n. 167/1990, il quale consente l'applicazione di condizioni più favorevoli, nel caso in cui sia entrato in vigore **prima del 24 ottobre 2016** (data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016 che ha ufficialmente riaperto i termini per l'adesione alla seconda fase), un accordo che consenta un **effettivo scambio di informazioni** ai sensi dell'art. 26 del modello OCSE ovvero un TIEA. La linea di confine temporale è dunque il 24 ottobre 2016.

Quanto descritto rende la nuova procedura decisamente **più appetibile**, soprattutto per chi detiene o ha detenuto attività o investimenti in Paesi black list considerati non collaborativi nell'ambito della prima voluntary. Infatti, nell'ambito di quest'ultima, erano considerati Stati black list con accordo soltanto alcuni di quelli che avevano già sottoscritto con l'Italia un accordo sullo scambio di informazioni o accordi simili entro il 2 marzo 2015, prevedendo, però, che i relativi effetti retroagissero alla data della sottoscrizione (è il caso di **Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco**).

Ad oggi, ad esempio, chi detiene attività in Jersey e decide di accedere alla nuova procedura di regolarizzazione, potrà beneficiare della nuova qualifica di tale Paese e **abbattere notevolmente i costi di adesione** alla procedura.

In particolare, gli aderenti potranno beneficiare delle seguenti **condizioni di favore**:

- le **sanzioni** per le violazioni degli **obblighi di monitoraggio fiscale** (mancata compilazione del quadro RW della dichiarazione), si applicheranno nella misura minima del 3% per tutti i periodi di imposta regolarizzabili e si ridurranno ulteriormente allo 0,5% nei casi di rimpatrio fisico, giuridico o waiver;
- non trova applicazione la **presunzione di redditività** degli asset black list e non si applicherà il **raddoppio delle sanzioni** per le connesse violazioni reddituali (*ex art. 12, comma 2, D.L. n. 78/2009*);
- non si applicherà il raddoppio dei termini per l'accertamento delle violazioni reddituali e per le violazioni da monitoraggio (*ex art. 12, commi 2-bis e 2-ter, D.L. n. 78/2009*).

### Un esempio: attività detenute in Jersey



Al di fuori della procedura di collaborazione volontaria, vale a dire in sede di accertamento o nei casi in cui il contribuente decida di sanare la propria posizione tramite il ricorso all'istituto del **ravvedimento operoso** (*ex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997*), si ritiene, in ottica prudenziale, che non trovino applicazione i predetti benefici premiali.

Può notarsi, come ancora una volta, la voluntary disclosure abbia il pregio di sterilizzare soluzioni interpretative del tutto personalizzate e fugare sul nascere ogni elemento di incertezza.

